ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE, PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438

Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione;

b) ai materiali di «Pre-Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

b) all'articolo 37, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione;

b) ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

c) all'articolo 43, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Il comma 1 non si applica:

a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;

b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

d) all'articolo 50, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il comma 1 non si applica:

a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;

b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

e) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' consentita fino al 31 dicembre 2029 la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.». Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, alla tabella di cui alla parte 1, in relazione al genere: «Fragaria L.», il riferimento all'ORNQ: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]» e' soppresso. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, alla tabella di cui alla parte 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga relativa al genere: «Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.» e' anteposta la seguente:

«Castanea sativa Mill.

Funghi e oomiceti Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]»

b) alla riga relativa al genere: «Vaccinium L.», nella colonna relativa all'ORNQ alle parole: «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» sono anteposte le seguenti: «Funghi e oomiceti Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]». Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, parte 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione 1 «Castanea sativa Mill.»:

1) alla lettera b), al paragrafo «Durata delle piante madri» e' anteposto il seguente: «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si applicano i seguenti requisiti:

i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di

produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld».

2) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) Categoria di base Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4, si applicano i seguenti requisiti: i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

d) Categoria certificata e categoria CAC Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di moltiplicazione e le

piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione. ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente, e per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato: - entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e - in seguito a tale periodo di tre mesi: - nel sito di produzione non sono osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' sottoposto a prove e risulta esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e - per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione: - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

b) alla sezione 6 «Fragaria L.», lettera d), paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», al punto iii, trattino «1 % nel caso di», la voce: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.» e' soppressa;

c) alla sezione 8 «Malus Mill.»:

1) alla lettera c) «Categoria di base», e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4:

i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure - nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti. Il Servizio fitosanitario regionale (SFR) competente per territorio puo' disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.»;

2) alla lettera d) «Categoria certificata», e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione

i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider su non piu' del 2 per cento dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata; tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure - nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

3) la lettera e) e' soppressa;

d) alla sezione 12 «Pyrus L.»:

1) alla lettera b) «Categoria di pre-base», dopo il paragrafo «Campionamento e analisi» e' inserito il seguente: «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, si applicano i seguenti requisiti per quanto concerne Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte.»;

2) alla lettera e) «Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» e' sostituito dal seguente: «i) 'Candidatus Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

3) alla lettera f) «Categoria CAC», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al

luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» e' sostituito dal seguente: «i) 'Candidatus Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

e) alla sezione 15 «Vaccinium L.»:

1) alla lettera b) «Categoria di base», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», e' aggiunto, in fine, il punto seguente: «iv) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

2) alla lettera d) «Categoria certificata», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», e' aggiunto, in fine, il punto seguente: «iii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente, e per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali

di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato: - entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e - in seguito a tale periodo di tre mesi: - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e - per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione: - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;

3) e' aggiunta, in fine, la lettera seguente: «e) Categoria CAC Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona - Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente. e - per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato: - entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo,

e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in′ t Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi: - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e′ stato sottoposto a prove ed e′ risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, e - per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione: - nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure - un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e′ stato sottoposto a prove ed e′ risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.».

Versione in vigore dal 26 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
Estremi	Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 146
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-146-2024/art-2-modifiche-al-decreto-legislativo-2-febbraio-2021-n-18-ai-fini-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it